



CIRCOLARE N. 142

A TUTTO IL PERSONALE

OGGETTO: Nuove disposizioni in materia di congedi parentali e permessi per malattia del figlio – Legge di Bilancio 2026

Si informano Docenti e Personale ATA che, a seguito delle novità introdotte dalla **Legge di Bilancio 2026**, sono state apportate significative modifiche alla disciplina dei congedi parentali e dei permessi per la malattia dei figli, volte ad ampliare le tutele per la genitorialità.

Di seguito si riepilogano le principali variazioni in vigore dal **1° gennaio 2026**.

1. Congedo Parentale

La nuova normativa modifica il Testo Unico maternità e paternità (D.Lgs. 151/2001), estendendo i termini temporali per la fruizione del congedo:

- **Estensione dell'età del figlio:** Il congedo parentale è ora fruibile fino al compimento del **14° anno di età** del bambino (precedentemente il limite era fissato a 12 anni).
- **Adozioni e Affidamenti:** In caso di adozione o affidamento, il diritto è riconosciuto fino al 14° anno dall'ingresso del minore in famiglia.
- **Supporto Intensivo:** L'estensione ai 14 anni si applica anche al prolungamento del congedo per figli con necessità di sostegno intensivo (fino a un massimo di tre anni).

Prospetto Trattamento Economico (Primi 9 mesi)

Il trattamento economico varia in base alla data di conclusione del congedo di maternità o paternità obbligatorio:

Caso	Primi 30 giorni	Mesi successivi (entro i 6 anni del figlio)	Mesi successivi (dai 7 ai 14 anni)
Maternità chiusa entro il 31/12/2023	100%	30%	30%
Maternità chiusa entro il 31/12/2024	100%	1 mese all'80%; restanti al 30%	30%
Maternità chiusa dopo il 31/12/2024	100%	2 mesi all'80%; restanti al 30%	30%

2. Congedo per Malattia del Figlio

A decorrere dal 1° gennaio 2026, cambiano i limiti di età e i giorni di assenza consentiti per la malattia dei figli:

- **Fascia d'età 4-14 anni:** Ciascun genitore ha diritto, alternativamente, a **10 giorni lavorativi annui** di assenza **non retribuita**.
- **Superamento limiti precedenti:** Questa disposizione supera il precedente limite di 5 giorni fruibili solo fino agli 8 anni.
- **Computo dei giorni:** Si considerano esclusivamente i giorni lavorativi (escludendo festivi e non lavorativi ricompresi nel periodo).
- **Validità del servizio:** Nonostante non siano retribuiti, questi giorni sono considerati **servizio effettivo** ai fini dell'anzianità, dell'aggiornamento graduatorie (se coperti da nomina) e del computo dell'anno di servizio.

Rimane invariato il regime per i figli fino a 3 anni: sono retribuiti al 100% i primi 30 giorni di assenza per ciascun anno di età del bambino.

Andria, 13/02/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Giuseppe Monopoli